



Prot. n. **K006RT/78815/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **20.3.2009**

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito su impresa affidataria titolo IV DLgs 81/2008

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

A

Azienda U.S.L. 10 Firenze
Dipartimento di Prevenzione
Dr. Giuseppe Petrioli
g.petrioli@asf.toscana.it

p.c.

Direzione Regionale Lavoro Toscana
Dr. Salvatore Fedele
drl-toscana@lavoro.gov.it

p.c.

Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

p.c.

Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Vs Azienda via mail il 4.12.2008, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Domanda

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2008 sono state introdotte importanti novità circa gli adempimenti a carico delle Imprese in caso di affidamento di lavori in regime di appalto e subappalto. Le Cooperative di Imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili agiscono con lo scopo di trovare lavoro per le imprese associate; la Cooperativa è titolare del contratto di appalto e dei rapporti con il committente, ma l'esecuzione del lavoro viene affidata (non appaltata) completamente ad imprese socie che diventano imprese esecutrici, ma che, di fatto sono rappresentanti della Cooperativa. Viste le modalità con cui agiscono queste società è lecito considerarle imprese affidatarie di cui all'art. 89 comma 1 lettera i) ed attribuirgli gli obblighi previsti dall'art. 97 del D.Lgs. 81/2008?

Risposta

Tali imprese vanno comunque considerate imprese affidatarie, seppur secondo le specifiche sotto indicate. Se per Cooperative di imprese si intende un Consorzio di Cooperative, di cui all'art.34 c.1 lett b) del D.Lgs.163/2006, allora tutte le imprese indicate dal consorzio come esecutrici dei lavori possono essere considerate quali imprese affidatarie ai sensi dell'art.89 c.1 lett i) e conseguente sulle stesse incombono gli obblighi di cui all'art.87. Peraltro si evidenzia ai sensi dell'art.141 del DPR 554/99 l'affidamento dei lavori ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Se invece con cooperative di imprese si fa riferimento ai soggetti di cui all'art.34 c.1 lett a), ovvero alle imprese costituite in forma di società cooperativa, le stesse sono affidatarie e devono eseguire i lavori personalmente, fatta salva la possibilità di avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavori autonomi

Cordiali saluti,

Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
Ing. Marco Masi

MM \fv \ms

Ref. Francesco Vigiani
Tel. 055.4383.370 – Fax 055.4383.058
e-mail francesco.vigiani@regione.toscana.it

50139 Firenze, Via T. Alderotti, 26/N
<http://www.regione.toscana.it>